

**Lettera Circolare del Ministero dell'Interno del 17 aprile 1991, Prot, n. 6392/4134.**

**Impianti produzione calore alimentati a gas con densità non superiore a 0,8.**

Con la lettera-circolare n. 3720/4134 del 1 marzo 1991 è stato precisato che gli impianti di produzione di calore indicati in oggetto possono essere ubicati in locali contigui e/o sottostanti ad ambienti con densità di affollamento inferiore a 0,4 persone/mq.

Si puntualizza comunque che il punto 2.2 della circolare n. 68 del 25 novembre 1969 **NON È STATO ABROGATO** e pertanto i predetti impianti **NON DEVONO ESSERE INSTALLATI** in locali **CONTIGUI e/o SOTTOSTANTI** a cinema, teatri, sale di riunione, autorimesse, scuole, chiese e simili.

Resta ovviamente salva la possibilità di richiedere specifiche deroghe con le procedure dell'art. 21 del D.P.R. - n. 577/82 prevedendo le misure di sicurezza alternative indicate nell'allegato alla lettera-circolare n. 22864/4134 del 16 dicembre 1988.